

Sentenza del Tribunale del 4 maggio 2018 — Bernard Krone Holding/EUIPO (Mega Liner)(Causa T-187/17) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Mega Liner — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001] — Obbligo di motivazione — Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001)»]

(2018/C 221/24)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bernard Krone Holding SE & Co. KG (Spelle, Germania) (rappresentanti: T. Weeg e K. Lüken, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Fischer e W. Schramek, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 gennaio 2017 (procedimento R 442/2016–1), relativa a una domanda di registrazione del marchio denominativo Mega Liner come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) Il punto 2 del dispositivo della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 9 gennaio 2017 (procedimento R 442/2016–1) è annullato.
- 2) L'EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Bernard Krone Holding SE & Co. KG nel procedimento dinanzi al Tribunale.

⁽¹⁾ GU C 161 del 22.5.2017.

Sentenza del Tribunale del 4 maggio 2018 — Bernard Krone Holding/EUIPO (Coil Liner)(Causa T-188/17) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Coil Liner — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001] — Obbligo di motivazione — Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001)»]

(2018/C 221/25)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bernard Krone Holding SE & Co. KG (Spelle, Germania) (rappresentanti: T. Weeg e K. Lüken, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Fischer e W. Schramek, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 gennaio 2017 (procedimento R 443/2016-1), relativa a una domanda di registrazione del marchio denominativo Coil Liner come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) Il punto 2 del dispositivo della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 9 gennaio 2017 (procedimento R 443/2016-1) è annullato.
- 2) L'EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Bernard Krone Holding SE & Co. KG nel procedimento dinanzi al Tribunale.

⁽¹⁾ GU C 161 del 22.5.2017.

Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018 — CeramTec / EUIPO C5 Medical Werks (Forma di un pezzo di protesi dell'anca e a.)

(Cause riunite T-193/17, T-194/17 e T-195/17) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea tridimensionale — Forma di un pezzo di protesi dell'anca — Marchio dell'Unione europea figurativo che rappresenta un pezzo di protesi dell'anca — Marchio dell'Unione europea che consiste in una sfumatura di rosa — Ritiro delle domande di dichiarazione di nullità e chiusura dei relativi procedimenti — Ricorso del titolare del marchio finalizzato all'annullamento delle decisioni di chiusura — Irricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso — Articolo 59 del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 67 del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2018/C 221/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: CeramTec GmbH (Plochingen, Germania) (rappresentanti: inizialmente A. Renck e E. Nicolás Gómez, successivamente A. Renck, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: C5 Medical Werks (Grand Junction, Colorado, Stati Uniti) (rappresentante: S. Naumann, avvocato)

Oggetto

Ricorsi proposti avverso le decisioni della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 15 febbraio 2017 (procedimenti R 929/2016-4, R 928/2016-4 e R 930/2016-4), relativi a procedimenti di dichiarazione di nullità tra la C5 Medical Werks e la CeramTec.

Dispositivo

- 1) I ricorsi sono respinti.